AISAC
L'UOMO È LA MISURA DI TUTTE LE COSE.
Associazione per l'Informazione e lo Studio dell'Acondroplasia
www.aisac.it

DECRETO "CURA ITALIA"

Disposizioni in favore dei genitori di minori con disabilità

Schema riassuntivo, approfondimenti e chiarimenti

a cura di

Avv. Maria Francesca Cucchiara

Avv. Chiara Rigamonti

Aggiornato al 21 Maggio 2020

A seguito del Decreto Legge n. 34/2020 – c.d. Decreto "Rilancio"

AISAC
L'UOMO È LA MISURA DI TUTTE LE COSE.
Associazione per l'Informazione e lo Studio dell'Acondroplasia
www.aisac.it

Per approfondire:

1. Estensione dei permessi retribuiti di cui alla L. 104/1992 (art. 73, D.L. n. 34/2020)

- Chi ne ha diritto:

- I genitori, anche adottivi, di minore con disabilità grave accertata e documentata (art. 3, comma 3, l. 104/1992), se lavoratori dipendenti pubblici o privati
- Colui che assiste una persona con disabilità grave accertata e documentata, parente o affine entro il terzo grado, convivente, se lavoratore dipendente pubblico o privato
- I lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

- Che cosa è previsto:

un aumento *"di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020"* del numero di giorni di permesso mensile retribuito (art. 33, comma 3, L. 104/1992), per un totale di 18 giorni (12+3+3).

Come procedere:

Le modalità per la richiesta e l'utilizzo di questi permessi rimangono quelle previste in via ordinaria per i permessi di cui all'art. 33, L. 104/1992: non è quindi necessaria una nuova richiesta se già si fruisce dei tre giorni ordinari, ma è sufficiente accordarsi con il datore di lavoro.

Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non "scadono" a fine mese). Come in precedenza chiarito dall'INPS, i permessi sono frazionabili in ore per i dipendenti privati; non lo sono invece per i dipendenti pubblici.

I permessi sono cumulabili in capo allo stesso lavoratore quando ne fruisca per più familiari o per sé e per un familiare.

Sono concessi anche se l'altro genitore non lavora.

Possono essere cumulati con il congedo COVID 19 (es. nell'arco di un mese 3 + 12 gg di permesso 104 + 12 gg di congedo al 50%) e con le forme di lavoro agile eventualmente previste.

Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l'estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall'emergenza.

2. Congedo parentale straordinario (art. 72, D.L. n. 34/2020)

- Chi ne ha diritto:
  - i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore privato
  - i genitori, anche affidatari, lavoratori co.co.co. e autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti all'INPS
  - i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico (art. 25 del decreto)

- Che cosa è previsto:

Un congedo parentale straordinario retribuito al 50%. Rispetto a quanto previsto in precedenza con il Decreto "Cura Italia", il Decreto "Rilancio" aumenta il periodo di congedo a **30 giorni** complessivi, continuativi o frazionati, per il periodo **compreso dal 9 marzo al 31 luglio: chi non ne ha ancora fruito nei mesi di marzo e aprile può quindi contare ancora su 30 giorni; chi invece ha già usato i 15 giorni previsti per marzo e aprile dal precedente Decreto Cura Italia, può usare i rimanenti 15.**

Il congedo:

- nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato è **retribuito al 50% del normale stipendio se i figli hanno età inferiore a 12 anni**
- nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato è previsto anche un **congedo non retribuito** se i figli hanno un'età compresa tra i 12 e i 16 anni
- nel caso di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità
- nel caso di lavoratori autonomi iscritti all'INPS l'indennità è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Nel caso di figli con disabilità in situazione di **gravità accertata**, **iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, non vi sono limiti di età (NB: se i figli hanno una disabilità non grave, valgono i limiti di età sopra indicati)**

In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting **nel limite massimo complessivo di 1200 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione scolastica e/o per la frequenza a centri estivi o servizi integrativi per l'infanzia. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

- <u>Condizioni per il congedo:</u>

Possono beneficiarne alternativamente entrambi i genitori (cioè può essere fruito anche da entrambi i genitori, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo di 30 giorni per nucleo familiare),

MA a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Gli eventuali periodi di congedo previsti dall'articolo 32 (Congedo parentale) e 33 (Prolungamento del congedo per disabilità) del d.lgs. n. 151/2001 fruiti dai genitori durante il periodo di dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole, sono convertiti nel congedo straordinario previsto dal decreto, con diritto all'indennità pari al 50% della retribuzione e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

- <u>Come procedere:</u>

Le domande dovranno essere presentate online all'INPS o tramite CAF. I genitori che, nelle more dell'adozione del Decreto Rilancio, si siano astenuti dall'attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita ai periodi pregressi.

Nel caso si scelga il voucher bisognerà registrare, sempre all'Inps, la baby sitter, se non si ha già un contratto regolare in corso.

Chiarimenti:

Con la circolare 45/2020 del 25 marzo l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti**, che ci permettono di rispondere a molte delle vostre domande pervenute nei giorni scorsi**.

- **Congedo Covid-19 (15 gg, retribuzione al 50%)**

- È possibile usufruire del congedo COVID-19 **solo se** nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o comunque altro genitore disoccupato o non lavoratore;

- È possibile **cumulare nell'arco dello stesso mese** il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (3 + 12 gg di permesso 104 + 15 gg di congedo al 50%).

- È possibile cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 **con il prolungamento del congedo parentale** per figli con disabilità grave retribuito al 30% (art. 33, d.gs. n. 151/2001). Chi sta già usufruendo del congedo parentale retribuito al 30% **non dovrà presentare una nuova domanda** di congedo COVID-19. I giorni di prolungamento di congedo parentale autorizzati nell'arco di tale periodo, infatti, saranno considerati d'ufficio (nel massimo di 15 giorni) come congedo COVID-19.

- È possibile **cumulare** nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il congedo straordinario retribuito di due anni (art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001).

- Resta ferma invece **l'incumulabilità**, nell'arco dello stesso mese, delle diverse tipologie di permesso per assistenza ai disabili in situazione di gravità.

- Il congedo COVID-19 **non è frazionabile** su base oraria.

-

Assegno di frequenza e sospensione delle attività didattiche e dei servizi per l'infanzia

- Le disposizioni finora adottate non affrontano esplicitamente la questione della corresponsione dell'indennità mensile di frequenza durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e dei servizi per l'infanzia, né l'Inps si è espresso in proposito.
- A nostro avviso, l'interpretazione più corretta è che gli alunni con disabilità mantengono il diritto all'indennità di frequenza nonostante l'attuale sospensione delle lezioni. Dal momento infatti che i decreti del Governo prevedono che siano garantite forme di didattica a distanza, dovrebbe ritenersi comunque soddisfatto il requisito della frequenza.